

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito
VIA PEC:
richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

nonché
all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale
VIA PEC:
drpu@postacert.istruzione.it

Oggetto: Pubblicazione di AVVISO SUL SITO *WEB* in adempimento dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sezione Terza *Bis*, n. 5594 del 6 dicembre 2024, comunicata in pari data, resa nel giudizio R.G. n. 11733/24, che ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami del ricorso.

PREMESSA:

Con ordinanza del Tar Lazio, Sezione Terza *Bis*, n. 5594 del 6 dicembre 2024, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 11733/24 introdotto con ricorso notificato in data 30 ottobre 2024 da Alemanno Valentina, Amato Alessandro Angelo, Attimonelli Angela, Battista Rosa Pia, Colazzo Debora, Colelli Andrea, Del Gaudio Ilenia, Diciolla Luciana, Faiella Simone, Forte Marina, Giannini Emiliana, Grande Angela, Grandolfo Carlotta, Lattanzio Maria Letizia, Lorusso Simona, Mazzone Leonardo, Melacarne Alida, Moro Anna Maria, Pagano Cinzia, Paglialunga Silvia, Palmisano Caterina, Pulieri Luana, Rucco Gabriella, Sgobba Enrica, Soldani Francesca, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Clara Di Martino e dall'avv. Luigi Di Martino, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito *web* dell'Amministrazione con le modalità di cui all'ordinanza del Tar Lazio, Sezione Terza *Bis*, n. 836 del 2019.

Quest'ultima ordinanza dispone che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati avvenga "per pubblici proclami" sul sito *web* dell'amministrazione con le seguenti modalità:

"a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento."

Pertanto, nell'interesse dei suindicati ricorrenti, al fine della pubblicazione, da parte delle Amministrazioni in intestazione, del prescritto **AVVISO** sui rispettivi siti web istituzionali, in adempimento dell'ordinanza in oggetto, si comunica quanto segue.

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

TAR LAZIO, ROMA, SEZIONE TERZA BIS, R.G. n. 11733/24;

2.1. NOME DEI RICORRENTI:

Alemanno Valentina, Amato Alessandro Angelo, Attimonelli Angela, Battista Rosa Pia, Colazzo Debora, Colelli Andrea, Del Gaudio Ilenia, Diciolla Luciana, Faiella Simone, Forte Marina, Giannini Emiliana, Grande Angela, Grandolfo Carlotta, Lattanzio Maria Letizia, Lorusso Simona, Mazzone Leonardo, Melacarne Alida, Moro Anna Maria, Pagano Cinzia, Paglialunga Silvia, Palmisano Caterina, Pulieri Luana, Rucco Gabriella, Sgobba Enrica, Soldani Francesca, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maria Clara Di Martino e dall'avv. Luigi Di Martino;

2.2. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia-Direzione Generale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, *ex lege* domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

In adempimento dell'ordinanza che ha disposto la notificazione per pubblici proclami, il ricorso è stato notificato altresì al Ministero dell'economia e delle finanze in persona del Ministro *pro tempore*, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per il PNRR, in persona del Ministro delegato *pro tempore* per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e al Ministro *pro tempore* per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, *ex lege* domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.

3.1. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

Il ricorso è stato proposto per l'annullamento *in parte qua*, previa adozione di misure cautelari, dei seguenti provvedimenti:

- del **decreto della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45116 del 9 agosto 2024** con il quale, all'esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (*"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto*

ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”), “con riferimento alla concorso **A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la regione Puglia** (posti n. 104 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)” è stata “approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantiesimi e tenuto conto delle preferenze”, e della “**graduatoria definitiva di merito**” ad esso allegata che ne costituisce **parte integrante**, nella parte in cui non vi sono inclusi i nominativi dei ricorrenti;

- dell’avviso della **Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 45692 del 13 agosto 2024** e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla “*Graduatoria definitiva di merito - CLC A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado*”, nella parte in cui neanche in questa sono inclusi i nominativi dei ricorrenti; nonché, per quanto occorra:

- dell’avviso ai candidati della **Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 47553 del 21 agosto 2024**, con cui l’Ufficio ha precisato “*che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di “idonei”*”, nonché, ove interpretati nel senso indicato nella predetta nota o comunque in senso tale da precludere la pubblicazione della graduatoria generale di merito, *in parte qua*:

- del **decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023**, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*” e

- del **decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023** recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni,*

dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”;

- del **decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024** avente ad oggetto *Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale*; nonché, comunque, sempre *in parte qua*,

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, ivi compresi, in particolare, tutti quelli di scorrimento della graduatoria allo stato nella disponibilità dei ricorrenti, adottati dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in date 28 agosto 2024, 29 agosto 2024, 3 ottobre 2024, 8 ottobre 2024 e 11 ottobre 2024.

3.2. SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

Il ricorso si fonda su due motivi.

Il **primo motivo** ha ad oggetto l’illegittimità dell’omessa compilazione e pubblicazione della graduatoria di merito regionale comprensiva di tutti i candidati risultati idonei per “*Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 (“decreto ministeriale”) e dell’art. 9 D.D. 2575/2023 (“bando”). Violazione e/o falsa applicazione delle norme generali in tema di reclutamento del personale della pubblica amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e ss. del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa. Violazione degli artt. 24 e 113 Cost. Violazione dei principi costituzionali di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 24 e 97 Cost.). Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del bando e dell’art. 35 ter del d.lgs. n. 165/2001. Violazione dell’art. 3 Cost. Violazione dell’art. 1367 c.c. e dell’art. 12 Preleggi. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e manifesta illogicità*”.

Sotto il profilo in esame si è dedotto che la compilazione di graduatorie generali di merito costituisce indefettibile presupposto procedimentale della successiva compilazione della graduatoria dei vincitori, in base alla disciplina generale e speciale che disciplina il concorso

recata anzidette nome di cui si è lamentata la violazione. La mancanza di tale necessario presupposto preclude ai ricorrenti la possibilità di conoscere la motivazione della loro mancata inclusione nella graduatoria dei vincitori, in contrasto con il diritto di difesa sancito dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Il secondo motivo si incentra sulla illegittima formazione della graduatoria dei vincitori.

Posto che l'insussistenza della graduatoria di merito, all'attualità, preclude ai ricorrenti la possibilità di verificare se la graduatoria dei vincitori – nella quale essi immotivatamente risultano non ricompresi pur avendo conseguito punteggio finale largamente superiore a quello di numerosi vincitori – sia stata redatta nel rispetto dell'ordine dei punteggi di merito riportati dai candidati idonei e se siano state rispettate le quote di riserva previste dalla legge e dalla disciplina concorsuale, nonché se sia stato rispettato l'ordine di preferenza dei titoli medesimi, nel ricorso si è fatto salvo ogni diritto e ulteriore censura all'esito della doverosa esibizione in giudizio, da parte delle Amministrazioni intimato, di tutti gli atti costituenti presupposti procedurali della pubblicazione della graduatoria dei vincitori.

Premesso ciò, si censura in ogni caso la graduatoria dei vincitori anzitutto per evidente violazione della disciplina generale e di quella della *lex specialis* che disciplinano il limite massimo di posti a concorso che possono essere destinati a categorie beneficiarie di titoli di riserva comunque denominati (metà dei posti a concorso). Benché detto limite massimo sia richiamato nella *lex specialis* e nel decreto di approvazione della graduatoria, nella graduatoria dei vincitori sono infatti presenti in totale 73 beneficiari di riserva su 104 vincitori. Sotto il profilo in esame si evidenzia che al raggiungimento del limite *de quo* concorrono ovviamente tutte le categorie riservatarie individuate dalla disciplina concorsuale, ivi compresa quella dei beneficiari ai sensi dell'art. 10-bis del decreto legge 59/21, in applicazione del quale l'art. 13, commi 9 e 10, del decreto ministeriale che disciplina la procedura concorsuale prevede la riserva di posti pari al 30%. Si evidenzia altresì che, per *ius receptum*, sono computabili tra i soggetti rientranti nel totale della quota di riserva i candidati che in ogni caso sarebbero stati vincitori per merito. Ciò posto, si contesta l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione per “2.1. Superamento del limite massimo dei posti messi a concorso riservati a particolari categorie in violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n.

487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023 con particolare riferimento all'art. 5, nonché in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3/1957). Violazione dei principi costituzionali in materia di cui agli artt. 3, 41 e 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 31 luglio 2024 n. 158 e delle Istruzioni operative contenute nel relativo Allegato A. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e sviamento”, rilevando che si rende necessaria l'espunzione, dalla graduatoria dei vincitori, dei beneficiari di titoli di riserva che vi risultano inclusi in violazione del limite massimo su richiamato.

Sotto ulteriore profilo, si rileva poi che mentre la *lex specialis* dà correttamente atto del suddetto numero complessivo dei beneficiari della “*Riserva 30% ex art.13, cc. 9 e 10, DM 205/23*”, nessuna quantificazione contiene circa le percentuali dei posti messi a concorso riservati *ex lege* ad altre categorie; la successiva individuazione, nel procedimento concorsuale, di posti riservati ulteriori rispetto a quelli previsti ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 10 del decreto ministeriale costituisce, all'evidenza, violazione dell'art. 3, comma 2, lettera e) del DPR n. 487/1994, che prescrive come doverosa la specifica indicazione già nel bando di concorso delle “*percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5*”. Risulta pertanto evidentemente illegittima l'applicazione di generiche e mai quantificate “riserve” di posti (in violazione altresì dei principi di trasparenza e parità di trattamento che devono informare le operazioni concorsuali) in forza delle quali i ricorrenti si sono visti sopravanzare da un relevantissimo numero di candidati che avevano ottenuto, nella graduatoria di merito, punteggi largamente inferiori. Si è dunque censurato l'operato dell'Amministrazione per “*2.2. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina legislativa in materia di riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. Violazione dell'art. 9 del bando e dei relativi Allegato 1 e Allegato A, del D.D.G. 78/2024 (Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale) e del relativo Allegato 1, nonché dell'art. 13 del decreto ministeriale recante la disciplina del concorso de quo. Ulteriori profili di violazione del D.P.R. n. 487/1994 con particolare riferimento agli artt. 3 e 5. Difetto di motivazione. Violazione dell'art. 3 della legge 241/1990. Violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. Violazione del principio di parità di trattamento. Difetto di istruttoria.*

Violazione degli artt. 3, 24, 51 e 113 Cost. Violazione dei principi costituzionali di legalità e buon andamento della pubblica amministrazione”.

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

Sono controinteressati tutti i soggetti beneficiari di titoli di riserva che risultano inclusi nella graduatoria dei vincitori della classe di concorso **A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado** per la Regione Puglia in violazione del limite massimo della metà dei posti messi a concorso previsto dalla normativa in materia e delle altre disposizioni in tema di quote di riserva, la cui permanenza nella graduatoria dei vincitori sarebbe pregiudicata in caso di accoglimento del ricorso.

5. MODALITÀ PER SEGUIRE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. INDICAZIONE DELL'ORDINANZA CHE HA AUTORIZZATO LA PRESENTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI:

La notificazione “per pubblici proclami” è stata autorizzata con ordinanza del Tar Lazio, Sezione Terza Bis, n. 5594 del 6 dicembre 2024, resa nell’ambito del giudizio R.G. 11733/24. Copia informatica della predetta ordinanza, estratta dal fascicolo telematico del giudizio, è allegata al presente avviso come doc. 1 e ne costituisce parte integrante.

7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

La copia informatica del ricorso introduttivo, estratta dal fascicolo telematico del giudizio indicato in oggetto, è allegata al presente avviso come doc. 2 e ne costituisce parte integrante. Per la consultazione del relativo testo integrale si fa rinvio al predetto allegato.

Tutto ciò premesso,

SI CHIEDE

alle Amministrazioni in intestazione, in adempimento dell'obbligo prescritto dall'allegata ordinanza del Tar Lazio,

- di provvedere **con immediatezza e comunque entro il 3 gennaio 2025**, nel rispetto dell'allegata ordinanza del Tar Lazio - che ha stabilito le modalità e i termini della notificazione per pubblici proclami mediante rinvio all'ordinanza del Tar Lazio, Sezione Terza *Bis*, n. 836 del 2019, trascritta *in parte qua* nella sezione "PREMESSA" della presente nota -, alla pubblicazione sui rispettivi siti *web* istituzionali del prescritto avviso, nonché del ricorso e dell'ordinanza allegati;
- di provvedere, nel rispetto dei termini fissati nella predetta ordinanza, a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e dell'ordinanza allegati, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica", specificando la data in cui detta pubblicazione è avvenuta, trasmettendolo ai sottoscritti avvocati via PEC agli indirizzi in atti, di seguito riportati:

mariaclaradimartino@ordineavvocatiroma.org

luigidimartino@ordineavvocatiroma.org.

ALLEGATI:

- 1) Ordinanza che ha ordinato la pubblicazione del ricorso sul sito *web* dell'Amministrazione;
- 2) Ricorso introduttivo del giudizio.

Roma, 26 dicembre 2024

Avv. Maria Clara Di Martino

Avv. Luigi Di Martino